



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano gli “*incarichi legali*” da intendersi:
 - a) incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, ossia per attività di assistenza e per patrocinio dell'Ente nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, sia nelle liti promosse da terzi sia in quelle promosse dall'Ente per la tutela dei propri interessi. Tali incarichi configurano contratti d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 56 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) incarichi di consulenza e assistenza legale stragiudiziale ossia prestazioni prodromiche all'instaurazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o conciliativo, nei casi in cui sussista un'elevata probabilità che la questione divenga oggetto di causa.

Art. 2

Elenco degli Avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature.
2. L'inserimento nell'elenco è finalizzato, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, all'individuazione di soggetti qualificati, ai quali affidare specifici incarichi professionali secondo il principio della rotazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
3. L'Elenco potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del “*comune gradimento*” ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali.
4. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE** Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.
 - Sezione C - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO** Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE** Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

Sezione E - EVENTUALI ALTRE SEZIONI In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti, compreso il contenzioso tributario.

5. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico da pubblicare sull'albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente, per la manifestazione di interesse all'iscrizione nell'Elenco Comunale degli Avvocati.

6. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze pervenute esclusivamente in modalità digitale tramite lo Sportello Telematico Comunale.

7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'Elenco degli avvocati e relativa iscrizione

1. Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, attraverso delega alla difesa di almeno tre cause negli ultimi tre anni, da specificarsi mediante numero di ruolo e oggetto nel curriculum;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune di Chianni negli ultimi tre anni;
- assenza di cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- assenza di cause di incompatibilità derivanti da patti di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01.

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Chianni. I professionisti, che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dall'Elenco.

3. L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni dell'Elenco a cui si chiede iscrizione in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum. Nella richiesta si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

4. Ai fini della prima istituzione dell'Albo (nonché in caso di successivi azzeramenti e rifondazioni integrali dello stesso), non saranno ritenute valide, e saranno pertanto archiviate



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

senza esame, le istanze di iscrizione pervenute all'Ente in data antecedente alla pubblicazione del relativo Avviso Pubblico sul sito istituzionale. I professionisti che abbiano presentato domanda prima di tale pubblicazione hanno l'onere di ripresentare una nuova istanza, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la specifica modulistica allegata all'Avviso medesimo ed entro i termini perentori nello stesso indicati.

5. Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:

- l'iscrizione all'Albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso e relativa data;
- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero codice fiscale e partita IVA;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Chianni nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Amministrazione ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/01;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

b) curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;

c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del Comune di Chianni per l'affidamento di incarichi legali e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del *Codice di comportamento* pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente;

d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Chianni per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;

e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. In deroga a quanto sopra, i requisiti di esperienza minima (almeno tre cause negli ultimi tre anni con indicazione del numero di ruolo), l'assenza di incarichi contro l'Ente nel triennio precedente, l'assenza di cause di esclusione ex artt. 94-100 D.Lgs. 36/2023, il rispetto dei patti di pantouflage (Art. 53 c. 16-ter D.Lgs. 165/01) e l'impegno di non accettazione di incarichi contro il Comune nel semestre successivo alla cessazione della collaborazione, non sono richiesti in sede di prima iscrizione all'Elenco e dovranno essere obbligatoriamente autocertificati e resi dal professionista solo in sede di richiesta del preventivo per lo specifico affidamento dell'incarico.

7. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. L'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

8. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro curricula e della documentazione annessa.
9. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. L'Ente si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.
10. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art. 4

Affidamento degli incarichi

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata al Sindaco, che conferisce gli incarichi di patrocinio legale attraverso la sottoscrizione della procura *ad litem*.
2. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta comunale che ne valuta la fondatezza e l'opportunità. Con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, la Giunta demanda al Responsabile del servizio competente l'adozione del provvedimento di nomina dell'avvocato.
3. Il Responsabile del servizio nell'ambito della sezione cui la questione da dirimere appartiene, opererà la scelta del professionista secondo i seguenti criteri:
 - specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
 - iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni per cause del valore superiore a 50.000,00 euro e per il patrocinio innanzi al Giudice amministrativo;
 - per le cause dinanzi al Giudice di Pace si prescinde dal curriculum e ci si atterra al criterio della rotazione, al fine di non penalizzare i giovani professionisti;
 - evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune con esito positivo;
 - parità di trattamento, di genere e del principio della rotazione;
 - per le giurisdizioni superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
4. Nel rispetto del Principio del risultato e per ragioni di efficacia amministrativa, il Responsabile può procedere ad affidamento diretto motivato. Per contenziosi di particolare complessità, ha la facoltà di avviare una procedura comparativa invitando almeno due legali iscritti a presentare un preventivo e una sintetica relazione metodologica.
5. E' consentita la deroga alla rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale. E' consentita inoltre la deroga all'obbligo di attivazione di procedura nei casi di particolare e motivata urgenza.
6. L'atto di affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo e delle ragioni della scelta.



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

7. Agli avvocati individuati per svolgere l'incarico si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Elenco comunale, e di dichiarare l'assenza di "conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.
8. Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e di docenti universitari.
9. Si può prescindere dall'utilizzo dell'Elenco nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative.
10. Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione. Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Art. 5 Contratto d'incarico

1. In sede di conferimento incarico, il contratto viene concluso mediante scambio di lettere commerciali.. L'incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione per accettazione del professionista. Nell'incarico saranno codificati i diritti e gli obblighi del professionista e in particolare:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale viene determinato nel rispetto della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, assumendo come base di riferimento i parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti (D.M. n. 147/2022). È vietata l'applicazione automatica dei minimi tariffari o la richiesta di sconti che violino il principio dell'equo compenso.
 - c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
 - d) obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi laddove possibile;
 - e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
 - f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - h) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.
2. In caso di esito favorevole della lite con condanna della controparte alle spese, qualora l'importo liquidato dal Giudice in sentenza risulti superiore a quanto pattuito nel preventivo, all'avvocato sarà riconosciuto l'importo liquidato in sentenza, detratte le somme già corrisposte a titolo di acconto, a condizione che la somma sia stata effettivamente e



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

interamente incassata dall'Ente. Gli acconti corrisposti in corso di causa non possono superare le soglie delle fasi processuali effettivamente espletate.

3. Il Responsabile competente, in questa ultima ipotesi, potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al medesimo avvocato incaricato.

4. La spesa determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

5. Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 6

Attività di domiciliazione

1. Nel caso in cui sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario o di figure tecniche di supporto, i relativi compensi dovranno essere analiticamente inseriti nel preventivo iniziale nel rispetto della normativa sull'equo compenso. La parcella approvata dall'Ente sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a regolare direttamente le spettanze del domiciliatario, salvo diverso accordo scritto con l'Ente.

Art. 7

Registro degli incarichi

1. Il Responsabile della tenuta dell'Elenco provvederà, altresì, alla tenuta di un apposito Registro degli incarichi, costantemente aggiornato e suddiviso per tutti gli incarichi conferiti, suddivisi per sezioni nelle quali saranno annotati:

- l'oggetto sintetico dell'incarico;
- le generalità dei professionisti;
- gli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
- i corrispondenti oneri finanziari onorari pattuiti e liquidazioni effettuate;
- i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per l'Ente.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

1. Viene disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e massima diligenza gli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze o violazioni del codice deontologico e del codice di comportamento dell'Ente.

2. In tali casi l'intenzione di procedere alla cancellazione sarà preventivamente comunicata all'interessato, che potrà far pervenire all'Ente le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso si ritenga di non accogliere le osservazioni, il Comune provvederà alla cancellazione, dandone formale comunicazione all'interessato. La cancellazione dall'elenco potrà avvenire, altresì ad istanza del professionista, anche senza motivazione.



COMUNE DI CHIANNI

Prov. Pisa

Art. 9

Pubblicità

1. L'Elenco approvato con determinazione del Responsabile del servizio competente sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/23.

Art. 10

Norma di salvaguardia

1. Gli incarichi affidati precedentemente all'entrata in vigore delle presenti linee guida continuano a essere regolati dai disciplinari e dalle convenzioni sottoscritte all'atto del conferimento, fino al termine definitivo del relativo giudizio.

Art. 11

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12

Norma finale

L'iscrizione all'Albo non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nelle presenti Linee guida elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.